

Disciplinare di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei
Servizi Integrati di Manutenzione e Conduzione degli
Impianti di Ricerca e Sperimentazione del CIRA
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	8
3.1. DURATA	9
3.2. REVISIONE PREZZI	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/o CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
10. SOPRALLUOGO	19
11. GARANZIA PROVVISORIA – GARANZIA DEFINITIVA	20
11.1. GARANZIA PROVVISORIA	20
11.2. GARANZIA DEFINITIVA	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	25
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	26
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14	29
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	30
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
16. OFFERTA TECNICA	31
16.1. AVVALIMENTO PREMIALE	33
17. OFFERTA ECONOMICA	33
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	34
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	35
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	39
18.3. CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE	39
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	40
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE	40



22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	40
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	41
24. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	42
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	43
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	44
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44

PREMESSE

Il CIRA SCpA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del CNR - con sede in Capua, Via Maiorise 81043 Capua (CE), (d'ora innanzi per brevità anche semplicemente CIRA) indice procedura aperta sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei "SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DEL CIRA".

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica *Net4market* accessibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cira.

Con Decisione di Contrarre n°CIRA-DTS-24-4807 del 03/11/2024 codesta Stazione Appaltante ha determinato di affidare il suddetto servizio mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è Caserta ITF31 (*codice NUTS ITF31*)

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Stefania Cantoni.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'ing. Leopoldo Verde.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolge in modalità telematica, attraverso la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cira

La registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica sopra indicata è condizione necessaria ai fini della partecipazione alla presente procedura.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Disciplinare telematico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Disciplinare Telematico, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nell'allegato disciplinare telematico, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita

di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al gestore di sistema al numero di telefono: 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via mail ai seguenti indirizzi: imprese@net4market.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Disciplinare di Gara n° CIRA-DTS-24-4846;
- b) Capitolato Speciale di Appalto CIRA-DTS-24-4285 Rev. 1;
- c) Allegati al Capitolato Speciale di Appalto CIRA-DTS-24-4285 Rev. 1 Par. 1.7;
- d) DUVRI n° CIRA-DTS-24-4043;
- e) Elenco personale appaltatore uscente;
- f) Disciplinare telematico e timing di gara;
- g) Modalità Fatturazione Elettronica;
- h) Informativa privacy.
- i) Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Caserta
- j) Modello 1 - Istanza di partecipazione;

- k) Modello 2 - Atto di impegno a conferire mandato collettivo;
- l) Modello 3 - Attestazione pagamento bollo;
- m) Modello 4 - Dichiarazione di presa visione e accettazione della documentazione di gara
- n) Modello 5 - Patto di integrità;
- o) Modello 6 - Ribassi Offerta Economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: <https://www.cira.it/it/fornitori/bandi-di-gara> , e sulla Piattaforma *Net4market*.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della procedura pubblicata in Piattaforma denominata chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma ed abilitazione alla procedura stessa.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale <https://www.cira.it/it/fornitori/bandi-di-gara>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto ed ha ad oggetto i "Servizi integrati di manutenzione e conduzione degli impianti generali e del patrimonio edile ed infrastrutturale del CIRA".

Le caratteristiche generali del servizio, la natura ed entità delle prestazioni sono specificamente dettagliate nell'allegato Capitolato speciale d'appalto CIRA-DTS-24-4285 Rev. 1.

L'importo complessivo massimo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, è pari a € **5.953.636,00** (cinquemilioninovecentocinquantatreseicentotrentasei/00 euro) + IVA, di cui:

- a) Euro **3.100.668,00** (tremilionicentomilaseicentosessantotto/00) per le attività a **Canone**
- b) Euro **1.848.696,00** (unmilioneottocentoquarantottomilaseicentonovantasei/00) per le attività a **Plafond**
- c) Euro **12.000,00** (dodicimila/00) quali **oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso, come da DUVRI n°CIRA-DTS-24-4043.
- d) Euro **992.272,00** (novecentonovantaduemiladuecentosettantadue/00) stanziati come **Quinto d'Obbligo** ex art. 120 c.9 Dlgs.36/2023

Si evidenzia che l'importo sopra indicato per le attività a **Plafond**, essendo destinato ad interventi di manutenzione a guasto, non preventivabili né prevedibili ed eseguite solo su richiesta della Committente, potrebbe anche non essere raggiunto nel corso della durata del contratto e tale evenienza non fa sorgere alcuna pretesa a qualunque titolo in capo all'Appaltatore.

Nella Tabella seguente si riporta la suddivisione dell'importo a base di gara, in base ai CPV descrittivi delle tipologie di servizi richiesti

n.	Descrizione	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizi di riparazione e manutenzione	50000000	P	€ 4.949.364,00
A) Importo a base di gara				€ 4.949.364,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 12.000,00
C) Quinto d'obbligo ex art. 120 c.9 Dlgs 36/2023				€ 992.272,00
A) + B) +C) Importo complessivo				€ 5.953.636,00

L'importo a base di gara, pari ad € 5.953.636,00, comprende i costi della manodopera non soggetti a ribasso, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 694.958,15 annui, calcolati in base alle Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si precisa che il costo della manodopera su esposto non è ribassabile. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del codice contratti, si fa salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso dell'importo della manodopera derivi da una più efficiente organizzazione aziendale. Quindi, eventuali riduzioni del costo della manodopera proposte dall'operatore nell'offerta, saranno poi oggetto di verifica.

Ai sensi dell'art 11, comma 2, D.Lgs. 36/2023, il CCNL applicabile al presente appalto è individuato nel seguente CCNL presente nella banca dati del CNEL.

CPV	Codice CNEL	CCNL
50000000	C053	Metalmeccanico Industria Addetti all'Industria Metalmeccanica privata e all'installazione di impianti

Come previsto dall'art. 11 del Codice, le imprese concorrenti, all'interno della propria offerta, indicano il/i contratto/i applicato/i al proprio personale. In conformità al principio di libertà di iniziativa economica, tale contratto potrebbe anche non coincidere con quello previsto dalla Stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quelli sopra indicati dalla Stazione appaltante. Qualora le imprese concorrenti, applichino al proprio personale un diverso contratto, in conformità al punto precedente, devono rendere alla Stazione appaltante un'apposita dichiarazione mediante la quale si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Qualora venga dichiarata l'equivalenza delle tutele, la Stazione appaltante effettuerà i necessari riscontri attraverso l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta.

3.1. DURATA

La durata del contratto è fissata in n°2 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso al netto delle eventuali opzioni di proroga annuale nella misura massima di anni 2, come specificato al successivo paragrafo 3.3.

L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto tramite PEC.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi e/o dei beni oggetto di affidamento superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma3, lett. b), si utilizzano gli indici sintetici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie elaborati dall'Istat.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare fino a 2 (due) opzioni di rinnovo annuale per una durata massima di 2 (due) anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto tramite PEC.

L'importo stimato per tali opzioni è pari ad € 1.240.341,00/annui, oltre IVA.

La stazione appaltante, si riserva altresì la variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

I valori complessivi dell'appalto sono riportati nella seguente Tabella.

Importo complessivo 2 anni	€ 2.480.682,00
Importo per le opzioni di proroga (1+1)	€ 2.480.682,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 992.272,00
Valore globale stimato	€ 5.953.636,00

Tabella 1

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La Stazione appaltante, inoltre, fino alla piena operatività del predetto sistema, ai fini della dimostrazione di tutti i requisiti previsti nei commi seguenti, si riserva di richiedere agli operatori economici anche via PEC o attraverso l'area messaggistica del portale, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese, sia in fase di presentazione della domanda che in fase di comprova degli stessi.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

A dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale, gli operatori economici concorrenti compileranno il DGUE.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente

accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice dei contratti;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dei contratti dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici che partecipano in forma non aggregata devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo al predetto elenco.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dell'iscrizione in white list deve essere posseduto soltanto dai componenti del raggruppamento che effettivamente svolgeranno la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012.

Tali previsioni dovranno essere garantite anche in caso di subappalto.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Il requisito di capacità economica e finanziaria che il concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione, è:

a) fatturato globale non inferiore ad Euro 7.400.000 IVA esclusa, maturato complessivamente nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara (2021 - 2022 - 2023).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- a) Esecuzione, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (2021 – 2022 – 2023), di almeno n. 2 servizi analoghi (ciascuno dei quali deve includere tutti i servizi di cui alla categoria prevalente – CPV 50000000) il cui importo complessivo non sia inferiore ad € 800.000/anno IVA esclusa, e il cui singolo importo non sia inferiore a € 350.000/anno IVA esclusa, con l'indicazione dei committenti pubblici o privati, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Sono ammessi anche contratti in corso di esecuzione.
- b) Certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 con settore e scopo della certificazione coerenti con l'oggetto dell'appalto, rilasciata da Organismo accreditato ACCREDIA (o da ente equivalente e/o equipollente), ovvero deve essere in possesso di sistema qualità certificato in modo equivalente.

La comprova del requisito di cui al punto a) precedente è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI GENERALI E SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice dei contratti devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 e di ordine speciale di cui al punto 6 nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di ordine generale e requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 5;
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 a devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere posseduto in misura maggioritaria (maggiore del 50%) dalla mandataria e soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Tale requisito è richiesto per assicurare una professionalità adeguata dell'operatore economico, in modo tale da garantirne le capacità tecniche ed organizzative per assicurare un adeguato livello qualitativo dei servizi espletati.

Giova infine rilevare che il fatturato aziendale rappresenta un indicatore classico e affidabile della capacità del soggetto di eseguire tempestivamente ed in maniera corretta l'attività richiesta stante anche la sua delicatezza e rilevanza economica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) I requisiti di cui al precedente punto 6.3 richiesti in relazione alla prestazione oggetto di affidamento devono essere posseduti, in caso di RTI:
- il requisito di cui al 6.3 a) deve essere posseduto, a **nel complesso dai componenti il RTI**;
 - il requisito di cui al 6.3 b) deve essere posseduto, a **pena di esclusione**, da tutti i componenti del RTI.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di ordine generale e idoneità professionale

- a) I requisiti di ordine generale di cui al punto 5 e il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 a) devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art 104 del codice dei contratti, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa di cui ai precedenti punti 6.2 e/o 6.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'art 104, comma 12, del D. Lgs. 36/2023, nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (cd avvalimento premiale), non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio di cui ai precedenti punti 5 e 6.1a.

L'ausiliario deve:

- b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- d) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 6 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art 119 del D. Lgs 36/2023.

Il concorrente deve indicare nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'affidatario dovrà eseguire direttamente le seguenti prestazioni (cfr CIRA-DTS-24-4285 Rev.1):

- conduzione e manutenzione degli Impianti IWT, PT-1 e PWT
- manutenzione degli Impianti di Ricerca e Sperimentazione (ADMA, COMF, HYPROB, LISA e LQS)

Ciò in ragione:

1. della specificità e complessità tecnologica dei suddetti impianti che verranno affidati alla conduzione e manutenzione dell'Aggiudicatario e quindi delle relative attività su di essi previste quotidianamente;
2. dell'assunzione del ruolo richiesto di operatore F-Gas nello svolgimento di attività di installazione, manutenzione, riparazione, controllo e recupero di apparecchiature di refrigerazione.

Per tutte le restanti attività subappaltabili, è tuttavia vietato il subappalto a cascata per le motivazioni indicate al paragrafo 1.18 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto (c.d. Clausola Sociale), assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele dei CCNL indicati al precedente paragrafo 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dai contraenti uscenti, per l'esecuzione del contratto, sono riportati nell'Allegato "Elenco personale appaltatore uscente" e contiene il numero degli addetti, qualifica, CCNL, monte ore ecc.

Nell'apposito campo dell'offerta "**Documentazione amministrativa**" il concorrente dovrà produrre, il "**Progetto di assorbimento del personale**", atto a illustrare le modalità di applicazione della su menzionata Clausola Sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa ed alla relativa proposta contrattuale, inquadramento, CCNL applicato, nr ore settimanali.

10. SOPRALLUOGO

E' richiesto agli operatori economici interessati, prima della presentazione dell'offerta, un sopralluogo obbligatorio dei luoghi e degli impianti interessati dal servizio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, attraverso verbale firmato dalle parti.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via PEC agli indirizzi di mail ufficioacquisticira@legalmail.it e in copia a s.immediata@cira.it e s.cantoni@cira.it indicando i seguenti dati dell'operatore economico: ragione sociale del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail e PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro il giorno 15.01.2025, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai partecipanti, con due giorni di anticipo salvo diversi accordi. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, entro e non oltre il giorno 17.01.2025.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Si rende noto che il CIRA non consentirà sopralluoghi nel periodo tra il 23.12.2024 e il 06.01.2025 inclusi.

11. GARANZIA PROVVISORIA – GARANZIA DEFINITIVA

11.1. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria** pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari ad € **119.072,72**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice dei Contratti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

In caso di presentazione sottoforma di cauzione, la stessa sarà costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto come di seguito specificato:

CONTO N.	22631
INTESTATO A	C.I.R.A. CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI S.C.P.A.
IBAN	IT74P0103075020000002263126
BIC	PASCITM1CE0
FILIALE	9160 - SAN PRISCO
INDIRIZZO FILIALE	VIA APPIA 42 - SAN PRISCO

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.2. GARANZIA DEFINITIVA

L’aggiudicatario della gara dovrà costituire, a copertura del corretto adempimento dei servizi oggetto del presente appalto, una garanzia definitiva ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e come meglio precisato al punto 11.1 del presente disciplinare di gara.

La cauzione dovrà essere costituita per un valore pari al 10% (percentuale aumentata e/o ridotta secondo quanto regolamentato ai commi 2 e 3 dall’articolo 117 sopra citato) dell’importo del contratto

Qualora la cauzione sia presentata mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da agenzia, alla medesima dovrà essere allegato un atto notarile attestante i poteri e la qualifica del soggetto che sottoscrive la polizza, nonché l'autenticità della stessa sottoscrizione o, in alternativa, dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione l’agenzia emittente nei confronti della stazione appaltante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla *Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2024”*.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Per la gara in oggetto il contributo a carico dell'Operatore Economico è di € 220,00.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo caricamento. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i formati indicati nel Disciplinare telematico.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel disciplinare telematico, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento del caricamento delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto caricamento della documentazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuto caricamento della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la modifica sostanziale dell'offerta stessa.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché determina una modifica sostanziale, l'offerta sarà dichiarata inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta

economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine comunque non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta nel termine che sarà non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine stabilito i concorrenti devono inserire, a pena esclusione fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 14, i seguenti documenti sottoscritti da un legale rappresentante, ovvero da un soggetto munito di apposita procura, nella busta virtuale della documentazione amministrativa:

- 1) Istanza di partecipazione (Modello 1);
- 2) DGUE;
- 3) Copia della certificazione ISO 9001;
- 4) Eventuale procura;

- 5) Garanzia provvisoria;
- 6) Copia delle eventuali certificazioni possedute o autocertificazione delle stesse, che, ai sensi dell'art 106 comma 8, del codice dei contratti e del precedente punto 11, legittimano eventuali riduzioni della cauzione (cfr. precedente punto 11);
- 7) Documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.3;
- 8) Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.4 (incluso Modello 2);
- 9) Attestazione pagamento bollo (Modello 3);
- 10) Dichiarazione di presa visione e accettazione della documentazione di gara (Modello 4);
- 11) Patto di integrità debitamente sottoscritto (Modello 5);
- 12) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3;
- 13) Copia del verbale di sopralluogo come attestazione dell'esecuzione del sopralluogo preliminare obbligatorio di cui al precedente paragrafo 10;
- 14) Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC di cui al precedente paragrafo 12;
- 15) Progetto di Assorbimento del Personale atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della Clausola Sociale di cui al precedente paragrafo 9.

L'indicazione di qualsiasi riferimento a costi, prezzi e valutazioni economiche inserite nella "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" sarà motivo di esclusione dalla gara.

Si specifica che per i soggetti associati "costituendi", di cui al successivo paragrafo 15.4, l'istanza di partecipazione e il Patto di Integrità dovranno essere prodotti singolarmente da ciascun soggetto partecipante.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

L'istanza di partecipazione con le dichiarazioni integrative è redatta secondo il modello di cui al Modello n.1- *Istanza di partecipazione*.

Il suddetto Modello n.1 - Istanza di partecipazione costruisce documento di carattere generale che l'operatore economico partecipante dovrà adattare alle disposizioni specifiche del caso.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al comma 3 sopra indicato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione (Modello 1) il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile al link istituzionale <https://www.cira.it/it/fornitori/bandi-di-gara> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Caserta e accessibile al link istituzionale <https://www.cira.it/it/fornitori/bandi-di-gara>;
- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere svolte le prestazioni;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto della gara, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**cd white list**) della Prefettura di appartenenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**cd white list**) della Prefettura di appartenenza, secondo quanto previsto al paragrafo 5, “Altre cause di esclusione”. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, si precisa che la dichiarazione dovrà essere prodotta soltanto dai componenti che effettivamente svolgeranno prestazioni rientranti all’interno dell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012;
- il **rispetto della clausola sociale** sulla stabilità occupazionale di cui al precedente paragrafo 9;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono redatte e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'istanza e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'istanza di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di

autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) La finalità dell'avvalimento;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento (solo per avvalimenti di requisiti di ordini speciali).

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica, il contratto di avvalimento deve essere presentato, esclusivamente nell'offerta tecnica (cfr. successivo paragrafo 16.1).

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. atto di impegno a costituire mandato collettivo speciale (Modello 2);
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13 e deve includere:

- Relazione tecnica contenente obbligatoriamente almeno le seguenti sezioni:

PRESENTAZIONE AZIENDALE

- Descrizione, Strutturazione ed Esperienza Professionale dell'Azienda (inclusa la descrizione dei 2 servizi analoghi eseguiti negli ultimi 3 anni).
- Elenco delle Certificazioni.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Modalità di Governo, descrizione della Struttura di Governo e relativi Curriculum e sistemi di controllo delle attività del cantiere.
- Descrizione della Struttura Operativa e specializzazione del personale.
- Descrizione della Struttura Logistica prevista.
- Organizzazione dell'Ufficio di Ingegneria e relativa capacità di supporto tecnico e normativo.

GESTIONE AMBIENTE E SALUTE

- Organizzazione della sicurezza.
- Gestione ambientale e ciclo di vita rifiuti.
- Descrizione del decoro architettonico e degli ambienti di lavoro delle aree allestite presso il CIRA e/o utilizzate dall'Assuntore per l'espletamento del proprio servizio.

CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO

- Potenziamento piani di manutenzione e della Struttura Operativa.
- Potenziamento della Struttura Logistica e dei mezzi strumentali.
- Strumenti e sistemi di controllo per il rilevamento dei dati/parametri significativi per l'efficientamento della manutenzione degli impianti.
- Procedure migliorative della gestione della sicurezza.

La lunghezza della Relazione Tecnica non dovrà essere superiore a n. 25 pagine (preferibilmente), con frontespizio, sommario e allegati esclusi dal conteggio.

In caso di Consorzio, l'offerta deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti aderenti. In caso di RTI, l'offerta dovrà essere sottoscritta, pena esclusione, dal legale rappresentante della mandataria (in caso di riunione di concorrenti già formalizzata) o dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti (in caso di riunione di concorrenti non ancora formalmente costituita).

Resta inteso che la mancata presentazione della Relazione Tecnica nella "BUSTA TECNICA" comporterà l'esclusione dalla gara.

L'indicazione di qualsiasi riferimento a costi, prezzi e valutazioni economiche inserite nella "BUSTA TECNICA" sarà motivo di esclusione dalla gara.

Qualora l'operatore economico, in caso di richiesta d'accesso agli atti, intenda limitare l'accesso all'offerta tecnica presentata, allega, nell'offerta tecnica:

- a) Dichiarazione denominata: "Dichiarazione_limiti_accesso", nella quale l'operatore economico indica relativamente all'offerta tecnica prodotta, le parti di essa che intende sottrarre al diritto di accesso, tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del codice.

Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione si intenderà non esservi alcuna parte dell'offerta da segretare.

- b) In caso di presentazione della dichiarazione di cui al punto a) il concorrente dovrà presentare l'offerta tecnica in formato digitale con le parti da segretare oscurate.

In assenza della predetta dichiarazione, l'accesso sarà consentito nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni presentate. In ogni caso, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 36/2023, l'accesso agli atti di gara sarà possibile solo a seguito dell'aggiudicazione.

16.1. AVVALIMENTO PREMIALE

Nel caso in cui il concorrente dovesse fare ricorso all'Avvalimento premiale, ai sensi dell'art. 104 c.12 del Codice, allega:

1. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, **la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

In caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare un proprio DGUE.

17. OFFERTA ECONOMICA

Per la formulazione dell'offerta economica sono richieste n.3 percentuali di ribasso:

- R1 – sull'importo del canone annuale;
- R2 – unica sui listini regionali e nazionali di riferimento vigenti (Regione Campania, DEI, ASSISTAL) e sui nuovi prezzi (ove necessari e da concordare con la Stazione Appaltante) usati per l'esecuzione di attività a Plafond;
- R3 – unica sulle massime percentuali previste per Spese Generali e Utili di Impresa (pari a 17% e 10%, rispettivamente), usate dall'assuntore nella determinazione del prezzo di esecuzione di attività "a plafond" che prevedono l'approvvigionamento di forniture/servizi dall'esterno da parte dell'assuntore.

Verranno prese in considerazione fino a n.2 cifre decimali.

Il **Ribasso Totale Offerto (R)** sarà determinato a partire dalle su indicate percentuali R1, R2, R3 offerte attraverso la seguente media pesata, con coefficienti k1, k2 e k3 indicativi delle quote così ribassate rispetto alla base d'asta effettivamente ribassabile (senza considerare il quinto d'obbligo e al netto degli oneri per la sicurezza e dei prevedibili costi sostenuti per approvvigionamento di forniture/servizi dall'esterno):

$$R = k1 \cdot R1 + k2 \cdot R2 + k3 \cdot R3, k1 = 0.66, k2 = 0.32, k3 = 0.02$$

Si precisa che l'allegato Modello 6 – Ribassi Offerta Economica, contenente i ribassi R1, R2 e R3, dovrà essere caricato dall'operatore economico in piattaforma.

Avendo assunto, dai dati di utilizzo storico del Plafond, senza che ciò rappresenti un vincolo per la stazione appaltante e solo ai fini della determinazione dei pesi, che il 80% del Plafond possa essere prevedibilmente impegnato dalla stazione appaltante su attività contabilizzabili a listino o mediante costruzioni di nuovi prezzi, mentre il 20% del Plafond possa essere prevedibilmente impegnato dalla stazione appaltante su attività che prevedono l'approvvigionamento di forniture/servizi dall'esterno da parte dell'assuntore (costi, questi ultimi, non ribassabili).

Fermo restando la insindacabile facoltà della Stazione Appaltante di richiedere all'assuntore attività a Plafond per occorrenze non prevedibili a priori, si precisa che in fase esecutiva dell'appalto, l'assuntore sarà tenuto a contabilizzare alla stazione appaltante i prezzi calcolati applicando i ribassi offerti alle singole voci cui essi si riferiscono.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il valore ribasso complessivo così calcolato (Ribasso Totale Offerto), dovrà essere inserito dall'Operatore Economico nella sezione dedicata "Offerta Economica" della Piattaforma per la procedura in oggetto.

Con riferimento agli oneri della sicurezza e ai costi della manodopera, questi andranno inseriti dall'operatore economico direttamente in piattaforma nelle apposite celle della sezione dedicata "Offerta Economica", unitamente al ribasso percentuale complessivo offerto meglio specificato sopra.

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nell'allegato Disciplinare Telematico, al quale integralmente si rimanda.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta potrà essere svincolata dopo sei mesi dalla sua presentazione.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il "Punteggio Tecnico" (PT) è attribuito sulla base della valutazione dei seguenti "Ambiti di Valutazione":

A) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	punti 35
B) SERVIZI DI GOVERNO E CONTROLLO	punti 10
C) GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA	punti 10
D) PROPOSTE MIGLIORATIVE	punti 25

La valutazione sarà effettuata sulla base dei "Criteri" e "Sub-Criteri di Valutazione" elencati nella sottostante "Tabella di Valutazione dell'Offerta Tecnica".

Con riguardo ai punteggi indicati nelle tabelle sottostanti si precisa che nella colonna "Modalità di valutazione":

- con la lettera "D" vengono indicati i "Sub-Criteri Discrezionali", i cui punteggi saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice sugli elementi forniti all'interno della relazione tecnica;
- con le lettere "TA" vengono indicati i "Sub-Criteri Tabellari", il cui punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto (nullo oppure massimo), sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto;
- con le lettere "TM" vengono indicati i "Sub-Criteri Tabellari il cui punteggio è assegnato in forma progressiva, come specificato, caso per caso nel seguito del documento.

Tabelle di Valutazione dell'Offerta Tecnica

TABELLA A - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

N° Criterio	Criteri di Valutazione	N° Criterio	Sub-Criteri di Valutazione (TA = Tabellari Assoluti, D = Discrezionali)	T/D	Punteggio Massimo
A.1	Certificazioni	A.1.1	Certificazione EN ISO 50001:2011	TA	3,00
		A.1.2	Certificazione UNI EN ISO 14001:2015	TA	3,00
		A.1.3	Certificazione SA 8000:2014	TA	3,00
		A.1.4	Certificazione ISO 45001:2018	TA	3,00
		A.1.5	Possesso certificazione della parità di genere di cui all'art 46-bis del D.lgs 198/2006 (codice pari opportunità) UNI/PdR 125 in corso di validità.	TA	3,00
A.2	Qualità della struttura organizzativa	A.2.1	Descrizione della struttura organizzativa che l'Assuntore si impegna a rendere disponibile per l'erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, attraverso una trattazione organica che evidenzi tra l'altro i seguenti aspetti: - dimensionamento e funzionalità della struttura organizzativa; - ruoli e professionalità delle figure coinvolte nei servizi (includere C.V. del personale operativo e della struttura di governo).	D	4,00
		A.2.2	Attinenza dell'esperienza pregressa dell'Assuntore nella Gestione di attività di Conduzione / Manutenzione di Impianti Industriali di complessità equiparabili a quella degli impianti a cui si riferisce il servizio oggetto dell'appalto Fornire la descrizione dei 2 servizi analoghi eseguiti negli ultimi 3 anni.	D	4,00
		A.2.3	Struttura Logistica: capacità di rendere disponibili in tempi brevi mezzi, ricambi, attrezzature e strumenti previsti per l'esecuzione del servizio offerto.	D	4,00
		A.2.4	Organizzazione dell'Ufficio di Ingegneria e relativa capacità di supporto Tecnico e Normativo	D	4,00
		A.2.5	Organizzazione del servizio per la gestione degli interventi a guasto, anche proponendo modalità di efficientamento di intervento (strumenti, personale e mezzi tecnici a messi disposizione) per far fronte alle richieste della SA.	D	4,00

TABELLA B - SERVIZI DI GOVERNO E CONTROLLO

N° Criterio	Criteri di Valutazione	N° Criterio	Sub-Criteri di Valutazione (TA = Tabellari Assoluti, D = Discrezionali)	T/D	Punteggio Massimo
B.1	Modalità di Governo e Sistemi di controllo delle attività del cantiere	B 1.1	Modalità di lavoro che si intende adottare per l'attuazione dei servizi di governo, indicando anche eventuali soluzioni informatiche (applicazioni, cruscotti, ecc.) a completamento dei sistemi di monitoraggio delle attività che metterà a disposizione la stazione appaltante. La qualità della soluzione potrà essere valutata sia in termini di efficacia ed efficienza che di integrazione con le infrastrutture e le applicazioni già in dotazione della stazione appaltante.	D	10

TABELLA C - GESTIONE AMBIENTE E SICUREZZA

N° Criterio	Criteri di Valutazione	N° Criterio	Sub-Criteri di Valutazione (TA = Tabellari Assoluti, D = Discrezionali)	T/D	Punteggio Massimo
C.1	Gestione ambientale e ciclo di vita rifiuti	C 1.1	Proposte di misure attuative e relativo impegno a sostenerle per la minimizzazione degli impatti ambientali, con particolare riferimento alla riduzione degli sprechi e alla gestione dei rifiuti. Dovranno essere forniti elementi probanti per la dimostrazione della concreta efficacia in termini quantitativi.	D	5,00
C.2	Decoro dei luoghi di lavoro	C 2.1	Valutazione del decoro architettonico e degli ambienti di lavoro delle aree allestite e/o utilizzate dall'Assuntore per l'espletamento del proprio servizio.	D	5,00

TABELLA D – PROPOSTE MIGLIORATIVE

N° Criterio	Criteri di Valutazione	N° sub Criterio	Sub-Criteri di Valutazione (TA = Tabellari Assoluti, D = Discrezionali)	T/D	Punteggio Massimo
D.1	Potenziamento del servizio	D 1.1	Potenziamento della struttura operativa: disponibilità aggiuntive di personale per i servizi richiesti a capitolato, rispetto al numero minimo richiesto.	D	5,00
		D 1.2	Potenziamento dei mezzi strumentali e attrezzature dell'assuntore rispetto all'elenco previsto in capitolato	D	5,00
D.2	Proposte migliorative in merito ai sistemi di controllo	D.2.1	Proposte e relativo impegno al potenziamento dei sistemi/strumenti (misuratori, sensori, rilevatori fisici o virtuali, ecc.) per rilevare dati/parametri significativi ai fini dell'efficientamento della manutenzione degli impianti.	D	5,00
D.3	Proposte migliorative in merito alle misure per la sicurezza	D.3.1	Proposte organizzative, procedurali e metodologiche per il miglioramento della gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.	D	5,00
		D.3.2	Ricognizione mantenimento e miglioramento della segnaletica di sicurezza nelle aree oggetto del servizio a carico dell'assuntore	D	5,00

A ciascuno dei *Sub-Criteri di Valutazione* di natura Discrezionale (Modalità di valutazione D) è attribuito un punteggio massimo, al quale va applicato un coefficiente moltiplicativo variabile tra ZERO e UNO determinato secondo le modalità di seguito illustrate.

Ciascun componente della Commissione Giudicatrice valuta il contenuto della relazione tecnica presentata da ciascun concorrente e assegna, per ciascun sub-criterio di tipo discrezionale, un valore tra quelli predefiniti nella seguente tabella:

“coefficienti percentuali”: Giudizio	Valore del coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,85
Buono	0,70
Discreto	0,60
Sufficiente	0,50
Mediocre	0,30
Scarso	0,15
Non Adeguato	0

La Commissione Giudicatrice calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al sub-criterio medesimo, arrotondato alla seconda cifra decimale.

La soglia di sbarramento per l'accettazione della proposta tecnica è fissata a 40 punti.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio economico sarà attribuito come di seguito indicato.

Il punteggio P_{Ei} per i concorrente i-esimo relativo all'offerta economica, pari a massimo 20, sarà calcolato secondo la modalità seguente:

$$P_{Ei} = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha * 20$$

dove:

R_i = ribasso complessivo offerto dal concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso complessivo dell'offerta più conveniente;

$\alpha = 0,5$

18.3. CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

I punteggi assegnati all'offerta tecnica ed economica, saranno assegnati con valori fino alla seconda cifra decimale, approssimando quest'ultima a seconda del valore della terza cifra decimale (e.g. punteggio = 1,234 => punteggio assegnato = 1,23, punteggio = 1,235 => punteggio assegnato = 1,24).

Il punteggio totale (PT_{oti}) del concorrente i-esimo, pertanto, sarà dato dalla somma:

$$PT_{oti} = P_{Ei} + P_{Ti}$$

Per la determinazione del punteggio saranno prese in considerazione le prime due cifre decimali. In caso di parità di punteggio (alla seconda cifra decimale) l'appalto sarà assegnato al concorrente che avrà offerto il punteggio tecnico più elevato.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE

Il/la Responsabile della fase di Affidamento esamina la documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Responsabile della fase di Affidamento procede all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio di valutazione dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110, del Codice, nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Si specifica che il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante Scrittura privata, così come consentito dall'art. 18 del D.lgs. 36/23.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza disponibile nella partizione https://www.cira.it/it/Pagine/Amministrazione_Trasparente.aspx, nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/01 del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali reperibile sul sito della società nella sezione "società trasparente" al link [https://www.enti33.it/\(S\(frjlyq13yljayftqln4niu\)\)/CIRA/DocDownload/DocDownloadPartial/2546946?NomeCampo=IDDOCUMENTO](https://www.enti33.it/(S(frjlyq13yljayftqln4niu))/CIRA/DocDownload/DocDownloadPartial/2546946?NomeCampo=IDDOCUMENTO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Campania.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. L'informativa privacy è consultabile all'indirizzo <https://www.cira.it/it/privacy/fornitori.pdf>